



CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

ORDINANZA n. 30

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia COVID-19;

- con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

- con D.P.C.M. in data 01/03/2020 sono state emanate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

- il Presidente della Regione Molise ha adottato le ordinanze n. 1 del 24/02/2020, n. 2 del 26/02/2020 e n. 3 dell'8/3/2020 concernenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19, nonché la n. 17 del 4.4.2020 concernente ulteriori specifiche misure per il territorio del Comune di Venafro;

- con D.P.C.M. in data 08/03/2020, con D.P.C.M. del 9/3/2020, D.P.C.M. dell'11/3/2020 e D.P.C.M. del 22/3/2020, nonché con ordinanza del Ministro della Salute del 20/3/2020 e ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno del 22/3/2020 sono state dettate ulteriori misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19;

- con D.P.C.M. dell'11/3/2020 sono state disposte limitazioni alle attività produttive, con validità fino al 25/3/2020;

- con D.P.C.M. del 1° aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei D.P.C.M. adottati in data 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle di cui all'ordinanza del Ministro della Salute del 20.3.2020 e dell'ordinanza del 28.3.2020 dei Ministri della Salute e delle Infrastrutture e dei Trasporti, ancora efficaci al 3.4.2020, sono state prorogate fino al 13/4/2020;

- con D.P.C.M. del 10 aprile 2020 sono state disposte ulteriori previsioni per contenere il contagio da COVID-19, con efficacia dal 14 aprile al 3 maggio 2020;

RICHIAMATO CHE:

- con propria ordinanza n. 15 del 13/3/2020 si disponeva:

«immediatamente e fino al 3 aprile 2020 è disposta la chiusura al pubblico della villa comunale e del cimitero comunale, salvi, per quest'ultimo, i casi di necessità legati ai servizi essenziali cimiteriali»;

- le previsioni dell'ordinanza n. 15/2020 venivano prorogate con ordinanza n. 22 del 2/4/2020 fino al 13.4.2020 e con ordinanza n. 24 dell'11/4/2020 fino al 3.5.2020;

RICHIAMATO CHE:

- con D.P.C.M. del 10 aprile 2020 sono state disposte ulteriori previsioni per contenere il contagio da COVID-19, con efficacia dal 4 al 17 maggio 2020, stabilendo un primo ma parziale allentamento delle limitazioni finora vigenti;

- in particolare, all'art. 1, co. 1, lett. e), si prevede la possibilità di accesso ai parchi pubblici, fermo il divieto di assembramenti e condizionatamente all'osservanza della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, e, comunque, con chiusura delle aree attrezzate per il gioco dei bambini, demandando ai Sindaci ogni più puntuale valutazione rispetto ai casi specifici;

- nel contempo, all'art. 1, co. 1, lett. f), si consente l'esercizio dell'attività sportiva o motoria;

CONSIDERATO che, per effetto delle disposizioni del D.P.C.M. 26/4/2020 e tenuto conto delle peculiarità della popolazione di Venafro, che si caratterizza per un numero significativo di cittadini domiciliati fuori sede per ragioni di studio o di lavoro, sono attesi e, comunque, potrebbero determinarsi i rientri di molti cittadini anche da zone in cui si sono registrati notevoli contagi, con il rischio che un eccessivo aumento della circolazione di persone (sia per occasioni personali sia per effettuare gli acquisti consentiti) possa vanificare i buoni risultati conseguiti ad oggi in termini di basso numero di positivi al COVID-19 a Venafro;

RITENUTO che:

- la riapertura della villa comunale con chiusura delle aree attrezzate per il gioco dei bambini rende oltre modo difficoltoso controllare il rispetto delle prescrizioni limitative sancite dalle richiamate disposizioni del D.P.C.M. 26/4/2020, tenuto conto delle abitudini locali di accesso al predetto parco pubblico e delle sue caratteristiche, tanto più in ragione delle carenze di organico della Polizia Locale e degli ulteriori servizi sul territorio alla stessa demandati, con speciale riferimento alla vigilanza sul rispetto delle previsioni dettate nell'ambito dell'emergenza epidemiologica;

- nel contempo, la possibilità prevista di effettuazione di attività sportiva o motoria consente ai cittadini di potere fruire di più ampi spazi all'aperto, in cui più agevolmente osservare il rispetto delle disposizioni di sicurezza;

- in un contesto di prudente ma progressivo allentamento delle limitazioni finora vigenti si rende necessario consentire ai cittadini di riprendere a onorare le tradizioni legate alla memoria dei cari defunti, anche con visite al cimitero;

RITENUTO, in tal senso, che, in considerazione degli effetti favorevoli rispetto al contenimento del contagio prodotti dalle limitazioni ulteriori introdotte finora a livello comunale, e allo scopo di assicurare un graduale riavvio delle attività personali, sociali e produttive, come previsto dal richiamato DPCM 26/4/2020, in modo da prevenire il pericolo di diffusione di contagio correlabile all'aumento delle occasioni di contatto sociale, tenuto altresì conto delle peculiarità locali, sia opportuno, nell'interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini, prevedere, fino al 17 maggio 2020, di:

- confermare la chiusura della villa comunale;

- riaprire al pubblico il cimitero comunale, pur con alcune limitazioni in termini di contingentamento e modalità di accesso;

VISTA la legge n. 225/1992;

VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e, in particolare, l'art. 12;

VISTO l'art. 50 del D.LGS. 267/2000 e ss.mm. ii.;

ORDINA

1) a far data dal 4 maggio e fino al 17 maggio 2020, è disposta la chiusura al pubblico della villa comunale;

2) nei giorni 4 e 5 maggio 2020 è disposta la chiusura al pubblico del cimitero comunale, salvi i casi di necessità legati ai servizi essenziali cimiteriali;

3) a far data dal 6 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 l'accesso del pubblico al cimitero comunale è disciplinato come segue:

- a) il cimitero rimarrà aperto al pubblico dal lunedì al sabato, dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:30, con chiusura la domenica;
- b) all'interno del cimitero e nelle aree di attesa ad esso prospicienti, è obbligatorio l'uso di mascherine e guanti (o, in alternativa all'uso di guanti, l'uso di soluzioni disinfettanti) e il rispetto della distanza interpersonale di due metri;
- c) sono vietati assembramenti;
- d) l'ingresso sarà contingentato nel numero, in modo da far sì che all'interno del cimitero siano presenti contemporaneamente non oltre 50 persone, con possibilità di diminuire gli accessi in quei casi in cui sia riscontrata la concentrazione di un numero eccessivo di persone in un'area limitata, tale da rendere difficoltoso il rispetto della distanza interpersonale di due metri;
- e) l'ingresso avverrà obbligatoriamente attraverso il cancello pedonale di ingresso al cimitero "storico" (lato postazione necroforo), mentre l'uscita dovrà essere effettuata obbligatoriamente attraverso il cancello del cimitero "nuovo" o, in alternativa, attraverso l'accesso lato parcheggio;
- f) ciascuno potrà rimanere all'interno del cimitero per non più di un'ora, onde consentire l'ingresso anche ad altri;
- g) l'accesso è consentito soltanto a un soggetto per nucleo familiare, salvo il caso di coloro che, per la propria condizione fisica, anche legata all'età avanzata, necessitino assolutamente di essere accompagnati da una persona;
- h) all'interno di ciascuna cappella non potrà essere presente più di una persona contemporaneamente;
- i) in occasione dei riti funebri consentiti è vietato l'accesso a persone diverse da quelle ammesse ai predetti riti, nella mezz'ora precedente all'orario fissato per l'inizio e in quella successiva alla sua conclusione;
- j) in relazione alle previsioni statali relative al numero massimo di persone ammesse ai riti funebri, è fatto obbligo ai familiari del deceduto o, in alternativa, all'agenzia di onoranze funebri incaricata di comunicare preventivamente al Comune l'elenco dei nominativi delle predette persone ammesse, non superiore al numero massimo consentito;
- k) onde consentire alle persone eventualmente in attesa di accedere al cimitero di poterlo fare su area adeguata e in condizioni di sicurezza, è vietata la fermata e la sosta di qualunque mezzo privato sull'area antistante al muretto di recinzione del cimitero "storico"; in tale area è consentita soltanto la fermata ai veicoli che trasportino persone che, per la propria condizione fisica, anche legata all'età avanzata, abbiano difficoltà a

deambulare, e soltanto per il tempo strettamente necessario a farle scendere dai predetti veicoli, nonché ai veicoli delle agenzie di onoranze funebri, ove strettamente necessario all'espletamento dei servizi in occasione dei riti funebri;

DISPONE

che i trasgressori della presente ordinanza siano puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, assicurando la massima divulgazione con ogni idonea modalità.

Gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica e della Polizia Locale sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Il presente atto è comunicato al Prefetto di Isernia, al Questore di Isernia, al Presidente della Regione Molise, all'ASREM, al Comando Compagnia Carabinieri di Venafro, al Comando di Polizia Locale, al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione.

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione provvederà ad adottare le misure organizzative per l'esecuzione della presente ordinanza, se del caso avvalendosi del supporto delle associazioni di volontariato di protezione civile, i cui rappresentanti fanno parte del C.O.C.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi del d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i., o al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg.

Venafro, dalla Residenza Municipale, addì 3 maggio 2020.

IL SINDACO

f.to **Avv. Alfredo Ricci**